

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02501/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2501 del 2018, proposto da

Cerf S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Scimeca, Marcello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Scimeca in Palermo, via n. Turrisi n. 59;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Agriconsulting di Giovanni di Cristina & C S.n.c. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Nota prot. 65636/2018 del 20/09/18, notificata in data 20 novembre 2018, del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione

Professionale – Servizio I – Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua con la quale viene comunicato che in riferimento alla proposta formativa identificata CS1093-ED4913 “Assistente all'autonomia ed alla comunicazione dei disabili” presentata da CERF S.C.A. r.l. , in esito al procedimento istruttorio, la richiesta della riserva di € 138.346,00, inoltrata in data 11/06/18 ore 15:02:47 è non confermata in quanto “Non sono state caricate a sistema le istanze di preiscrizione degli allievi ma solo le ultime due pagine.”, comunicata il 20/11/2018;

- della Nota Prot. 87495 del 20/11/18 avente ad oggetto: Avviso pubblico n. 2/2018 – Trasmissione nota prot. n. 65636/2018 – ED4913, comunicata in pari data, della Direzione Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio I – Programmazione degli interventi in materia di formazione professionale e formazione permanente continua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Vista l'ordinanza n. 60/2019 di accoglimento della domanda cautelare;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, atteso che il ricorso è stato notificato solo ad alcuni controinteressati e che in caso di accoglimento del gravame la decisione può incidere anche nei confronti di altri soggetti non intimati;

Ritenuto che ai predetti fini parte ricorrente è onerata di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei termini e modalità che seguono:

- la parte ricorrente viene fin d'ora autorizzata e procedere all'integrazione del

contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,

- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale che ha emanato l'impugnato provvedimento, e nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del presente ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;
- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente presso la segreteria sezionale nel successivo termine di giorni 10;
- l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati.

Fissa per l'ulteriore trattazione la Pubblica Udienza del 20 ottobre 2020

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO